



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

Diritto societario

20 ottobre 2017

Indice

Presentazione	2
Attività del CNDCEC	3
Giurisprudenza e prassi	7
Novità	15

Presentazione

Cara/o collega,

con questo primo numero parte l'informativa periodica "Diritto societario", progetto condiviso tra il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (di seguito FNC), al fine di informare e condividere con i colleghi l'attività istituzionale svolta dal CNDCEC, con specifico riferimento alle varie tematiche del diritto societario.

Il primo numero di questa Informativa è incentrato sulla ricognizione dell'attività istituzionale svolta dal CNDCEC, sulle tematiche di maggiore interesse e attualità, oltre che sulle linee programmatiche che noi delegati abbiamo individuato nel programma di area.

Il lavoro svolto dal Consiglio Nazionale viene pubblicato nella sezione "**Attività del CNDCEC**" nella quale sono inseriti i **Documenti** finora pubblicati dal CNDCEC e dalla FNC.

La rubrica "**Progetti**", in particolare, è destinata ad illustrare le iniziative intraprese dal CNDCEC che prevedano l'istituzione di tavoli tecnici o gruppi di lavoro a cui prenderanno parte colleghi iscritti all'Albo e interlocutori istituzionali. Tra i progetti, si annoverano anche le proposte di modifica legislativa.

La sezione "**Giurisprudenza e Prassi**" intende fornire una aggiornata rassegna delle pronunce giurisprudenziali e delle prassi in uso di diretto interesse per l'attività professionale. In considerazione della necessità di fornire ai Colleghi un costante aggiornamento sulle novità, le pronunce e i documenti di prassi prescelti sono direttamente collegati alle Proposte di intervento normativo, alle Tematiche oggetto dei documenti e alle Novità normative incluse nell'Informativa.

La sezione "**Novità**" raccoglie le informazioni e le notizie attinenti ai recenti - e molteplici - provvedimenti normativi che attengono al diritto societario.

L'Informativa non ha la pretesa di essere un documento scientifico ma deriva dalla volontà di condivisione di un percorso appena intrapreso con tutti i colleghi; a tal fine, ci auguriamo che ci segnalereτε eventuali tematiche di interesse e soprattutto spunti di riflessione e suggerimenti per migliorare questa iniziativa.

Massimo Scotton e Lorenzo Sirch

Consiglieri Nazionali con delega al Diritto societario



Attività del CNDCEC

DOCUMENTI

Requisiti di idoneità degli esponenti aziendali di banche e intermediari

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (da ora in avanti anche CNDCEC) ha partecipato alla pubblica consultazione relativa allo [schema di decreto ministeriale](#) recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositi, ai sensi degli articoli, 26, 110, comma 1-bis, 112, comma 2, 114-quinquies, comma 1-bis, 114-undecies, comma 1-bis, 96-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Il decreto di cui sopra dovrà attuare le previsioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, (di seguito TUB), come modificato dal decreto n. 72 del 12 maggio 2015, di recepimento della direttiva 2013/36/UE, in materia di vigilanza prudenziale delle banche.

L'art. 26 TUB prescrive che gli esponenti delle banche siano in possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. Tale disposizione, inoltre, prevede che gli stessi esponenti debbano soddisfare criteri di competenza e correttezza e debbano dedicare il tempo necessario e sufficiente per l'efficace espletamento

ULTIMI DOCUMENTI EMANATI DA CNDCEC E FNC

Osservazioni e proposte di modifica del CNDCEC allo schema di decreto ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositi, ai sensi degli articoli, 26, 110, comma 1-bis, 112, comma 2, 114-quinquies, comma 1-bis, 114-undecies, comma 1-bis, 96-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (ottobre 2017)

dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

I requisiti e i criteri sono, pertanto, oggetto di norme di dettaglio contenute nello schema di decreto.

Le osservazioni formulate dal CNDCEC sono finalizzate alla revisione di alcune previsioni, in modo da garantire, quanto più possibile, requisiti uniformi per gli esponenti aziendali di tutti i soggetti operanti nel settore finanziario e maggiori garanzie per gli iscritti all'Albo.

In quest'ottica, si è suggerito di prevedere requisiti di professionalità per gli esponenti dei confidi, anche in via opzionale per tramite di previsioni statutarie; di non considerare, ai fini della valutazione della correttezza degli esponenti aziendali, l'assunzione di incarichi in procedure concorsuali. Si è altresì richiesto di prevedere come requisito di professionalità per i componenti del collegio sindacale, oltre o alternativamente all'iscrizione nel



registro dei revisori legali, l'iscrizione all'Albo dei Commercialisti; infine si è prospettata la revisione della disciplina relativa al limite del cumulo degli incarichi non esecutivi in funzione della tipologia della società, del settore di riferimento e della specificità dell'incarico assunto.

Società di persone

FNC e CNDCEC hanno pubblicato un documento sulle società di persone.

Effettuata la ricognizione della disciplina vigente, il documento prospetta alcune soluzioni operative e alcune proposte di modifica al fine di rendere maggiormente fruibili i tipi societari a base personalistica e, più che altro, al fine di favorire la trasparenza nelle informazioni e la formalizzazione dei procedimenti decisionali, senza, peraltro, che ne possa derivare una alterazione della natura e delle caratteristiche di questi tipi societari. Le riflessioni condotte nel documento, muovono dall'analisi ragionata dei dati raccolti dalla FNC, riportati e commentati nella seconda parte del documento, dai quali emerge come, considerando le imprese attive, secondo le regole e le definizioni del Registro Imprese, a fine 2016, le società di persone ammontano a 813.228.

PROGETTI

Collaborazioni con altri Enti

Nell'ambito del settore della *disclosure* non finanziaria (attività che coinvolge, in modo trasversale, le aree "Diritto societario" e "Sistema di amministrazione e controllo") e, in particolare, degli approfondimenti interpretativi delle

ULTIMI DOCUMENTI EMANATI DA CNDCEC E FNC

Società di persone: criticità e prospettive di modifica della disciplina alla luce dei dati statistici

(ottobre 2017)

disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 254/2016 (proposti in diversi eventi seminariali e documenti tecnici dai principali operatori istituzionali e aziendali di settore), il CNDCEC sta verificando l'opportunità di realizzare diverse iniziative nell'ottica di sviluppare strumenti volti alla *compliance* obbligatoria o volontaria delle previsioni normative in vigore a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2017.

In questo contesto, tra i progetti specificamente focalizzati sulla rendicontazione e l'asseverazione di sostenibilità, è emersa la possibilità di avviare una fattiva collaborazione tra il CNDCEC e il Registro Italiano Navale (RINA), società che fornisce, in qualità di organismo certificatore e di terza parte indipendente, servizi di classificazione, certificazione, collaudo e ispezione alle organizzazioni dei settori navale, ambiente ed energia, infrastrutture, trasporti e logistica, qualità e sicurezza, agroalimentare.

L'opportunità di una collaborazione si fonda sulla volontà di esplorare plausibili sinergie nelle attività di formazione scientifica e tecnica (orientate agli *stakeholder* imprenditoriali e professionali di riferimento) sulla realizzazione e la diffusione dei processi di *sustainability reporting* – anche nella prospettiva della conformità al d.lgs. n. 254/2016 da parte delle organizzazioni iscritte al RINA (ma non solo di quelle soggette all'obbligo normativo di *disclosure* non finanziaria) – e



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

dei relativi incarichi di asseverazione e certificazione (da parte del RINA e dei professionisti).

In pratica, oltre alla possibilità di realizzare un percorso di approfondimento scientifico congiunto, i cui elementi e argomenti potranno essere, eventualmente, esposti in dettaglio in un elaborato tecnico da pubblicare, presumibilmente, entro la fine dell'anno, i due enti hanno ravvisato anche l'opportunità di articolare specifiche proposte nell'ambito di potenziali percorsi formativi che il CNDCEC potrà calibrare in funzione delle proprie competenze in materia di *reporting* e asseverazione professionale, tenendo conto, dall'altra parte, delle peculiari competenze che il RINA ha acquisito nel corso degli anni nelle attività di certificazione.

Gruppi di lavoro

L'attività del CNDCEC sarà orientata, nel breve periodo, allo studio e all'approfondimento di alcune tematiche di particolare interesse.

A tal fine, saranno istituiti due gruppi di lavoro di cui faranno parte, oltre ai colleghi esperti della materia, i rappresentanti di ABI, Confindustria e Consiglio Nazionale Forense.

Il primo tavolo avrà ad oggetto l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al d.lgs. n. 231/2001, nell'ottica di auspicare una revisione della normativa vigente in funzione della razionalizzazione delle fattispecie riconducibili ai c.d. reati presupposto. Al contempo, lo studio della materia dovrebbe rappresentare l'occasione per diffondere ulteriormente la cultura dell'efficienza del modello organizzativo quando sia redatto da

professionisti esperti secondo linee-guida, indicazioni o protocolli condivisi.

Il secondo gruppo di lavoro tornerà ad affrontare la tematica delle società tra professionisti di cui all'art. 10 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (STP).

A seguito della pubblicazione della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che ha disciplinato l'esercizio della professione forense in forma societaria, si rende opportuno riprendere le fila dei ragionamenti svolti durante le precedenti consiliazioni, affrontando aspetti pratici per quanti intendano costituire una STP ovvero conferire o trasformare il proprio studio in una STP già esistente.

In questo ambito, si intenderà esaminare la posizione del socio-professionista nella STP e nell'organo di amministrazione, la tenuta delle scritture contabili da parte della STP, il regime fiscale della STP, le questioni correlate alle incompatibilità dei professionisti, nonché le opportunità rappresentate dalla multidisciplinarietà, nei limiti di compatibilità con gli ordinamenti professionali e la normativa di settore vigente.

Sulla disciplina della STP, di cui alla legge n. 183/2011, è intervenuto anche il Ministero dello Sviluppo Economico ([Parere del 23 dicembre 2016 prot.n. 415099](#)) in risposta ad un interpello presentato dall'Ufficio del Registro delle imprese di Trento circa l'iscrizione al REA di una s.r.l. il cui oggetto consisteva nello svolgimento dell'attività odontoiatrica.

Il MISE, dopo aver opportunamente richiamato la nota differenziazione tra società tra professionisti e società di mezzi – che, come è noto, forniscono beni strumentali e servizi accessori al



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

professionista – e dopo aver incluso l'attività sanitaria tra le c.d. professioni protette alle quali, unicamente, è consentito costituire STP, chiarisce che, ogni volta in cui l'atto costitutivo della società abbia ad oggetto esclusivo l'attività professionale propria degli iscritti in Albi, la disciplina applicabile anche con riferimento al regime pubblicitario è quella specificatamente declinata nella legge n. 183/2011 e nel regolamento attuativo di cui al D.M. n. 34/2013. Laddove, invece, l'aspetto organizzativo e capitalistico dovesse risultare prevalente rispetto allo svolgimento delle attività professionali dedotte nell'oggetto sociale, vale a dire nei casi in cui la società offra all'utente (*rectius* al cliente) servizi maggiormente diversificati e articolati rispetto all'attività professionale offerta dai singoli professionisti, la società sarà assoggettata alla disciplina comune delle società.

Proposte di modifica legislativa

L'area diritto societario e l'area fiscalità intendono proporre alcune modifiche alla disciplina della STP di cui al surrichiamato art. 10 della legge n. 183/2011.

Più partitamente, le proposte del CNDCEC verteranno su:

- qualificazione dei redditi prodotti dalla STP con individuazione di un regime fiscale che possa tener conto dell'effettività dell'organizzazione societaria;
- non assoggettabilità della STP a fallimento e a procedure concorsuali differenti da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012;
- multidisciplinarietà della STP e aspetti

deontologici.

In questo modo, oltre a colmare la grave lacuna rappresentata dall'assenza di indicazioni circa il regime fiscale delle STP, si potrebbero superare definitivamente, per tramite di un chiarimento normativo e non solo in via interpretativa, alcune criticità, riscontrate dagli studiosi e dai pratici, in relazione alla disciplina della crisi della STP e agli aspetti deontologici derivanti dalla multidisciplinarietà.



Giurisprudenza e prassi

La sezione giurisprudenza e prassi intende fornire un'aggiornata rassegna delle pronunce più recenti e delle prassi di maggiore interesse relative a questioni di un certo rilievo per i risvolti pratici e teorici in esse affrontati.

Si segnalano e commentano, di seguito, recenti provvedimenti emessi dal giudice di legittimità, anche nella sua funzione nomofilattica, e dai giudici di merito che, per le tematiche affrontate e le soluzioni fornite, si ricollegano agli argomenti oggetto di studio nei **Documenti** FNC e CNDCEC o alle recenti **Novità** legislative approfondite in questa Informativa.

GIURISPRUDENZA

Impresa

Corte di Cassazione, SS.UU. n. 5054 del 28 febbraio 2017

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5054 del 28 febbraio 2017, si sono espresse sull'ambito di applicazione della regola di cui all'art. 2560 c.c. in tema di responsabilità solidale dell'acquirente per i debiti relativi all'azienda ceduta.

In dettaglio, la questione di diritto sottoposta all'attenzione dei giudici di legittimità riguardava il riconoscimento o meno della responsabilità solidale della società acquirente per i debiti restitutori, derivanti dall'accoglimento dell'azione revocatoria esercitata per il recupero di pagamenti effettuati a favore dell'alienante l'azienda.

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, SS.UU. n. 5054 del 28 febbraio 2017

La Suprema Corte, in punto di diritto, adotta un'interpretazione del tutto opposta rispetto alla posizione assunta dai giudici di secondo grado.

Questi ultimi, infatti, in base a una interpretazione estensiva del disposto dell'art. 2560, comma 2, c.c. avevano riconosciuto la responsabilità solidale della società acquirente, rispetto al debito restitutorio, anche se questo si fosse concretizzato solo in seguito all'accoglimento della domanda di revoca, reputando sufficiente, ai fini dell'applicabilità delle previsioni summenzionate, che i rapporti contrattuali da cui derivano gli atti solutori, oggetto di revoca, fossero desumibili dalle scritture contabili obbligatorie. In tal modo, secondo le Sezioni Unite veniva dilatato *"... a dismisura l'ambito di applicazione dell'art. 2560 c.c., comma 2, includendo nella previsione di solidarietà obbligazioni non ancora venute alla luce, sulla sola base di un documentato fatto genetico mediato: e dunque, un mero rischio di sopravvenienza passiva, anziché un debito già maturato ed annotato nei libri contabili, come testualmente previsto dalla norma"*.

Secondo le Sezioni Unite *"... si deve ricondurre la responsabilità dell'avente causa nell'alveo dell'evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell'impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto*



svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale”.

Come spiega il giudice di legittimità, infatti, la dizione della rubrica (“*Debiti relativi all’azienda ceduta*”) e la chiara formulazione del testo dell’art. 2560 c.c. non consentono di ritenere inclusa nel trasferimento dell’azienda commerciale una situazione non già di debito, bensì di soggezione a una successiva azione revocatoria promossa in pendenza della procedura concorsuale.

Infine, la Corte precisa che il predetto principio non trova applicazione nell’ipotesi in cui non sia ravvisabile una sostanziale alterità soggettiva delle parti titolari dell’azienda, ossia quando non siano distinguibili le differenti posizioni soggettive del conferente e del conferitario, come nel caso di trasformazione della forma giuridica del soggetto, al quale si applica il principio della continuità dei rapporti giuridici sancito dall’art. 2498 c.c., o come nel caso di conferimento di un’impresa individuale in una società unipersonale (operazione che, secondo le Sezioni Unite non è riconducibile alla trasformazione in senso tecnico). In questa tipologia di operazioni, sussiste, all’evidenza, continuità, anche nelle posizioni soggettive dei titolari, significativa della conoscenza diretta di tutti i rapporti giuridici, anche *in fieri*. In queste ipotesi, inoltre, non potendo insorgere la fisiologica contrapposizione tra cedente e cessionario, parti del contratto di trasferimento, viene meno l’esigenza di contemperare i diversi interessi di cui esse sono titolari e, di conseguenza, decade anche la necessità di tutelare la posizione del successore a titolo particolare (che nel caso in rassegna è l’acquirente) e del suo legittimo affidamento.

V’è da dire, comunque che la Corte fa salva la possibilità che i contraenti, in sede di

GIURISPRUDENZA

Tribunale di Roma – Ufficio del Giudice del registro delle imprese, provvedimento del 8 novembre 2016, n. 832/2015

definizione dei contenuti dell’atto di trasferimento, convengano uno specifico trattamento da riservare anche ai debiti futuri relativi all’azienda trasferita, così da far ricadere sull’acquirente la responsabilità solidale anche per quest’ultimi.

Società di persone

Tribunale di Roma - Ufficio del Giudice del registro delle imprese, provvedimento del 8 novembre 2016, n. 832/2015

È legittima la costituzione di società semplici di mero godimento, con conseguente ammissibilità dell’iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese. A tale conclusione è giunto il Giudice del Registro di Roma, su ricorso *ex art.* 2191 c.c., diretto alla cancellazione di una società semplice di mero godimento.

Nello specifico, veniva richiesta la cancellazione della società semplice poiché, a parere dell’Ufficio, l’attività di mero godimento di immobili, riconducibile alla medesima società, non ne consentiva l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Tale ultima attività, infatti, doveva ritenersi non conforme a quanto disposto dall’art. 2247 c.c. sul contratto di società. L’attività consistente nella mera gestione d’immobili avrebbe dovuto ricondursi, più propriamente, ad una comunione *ex art.* 2248 c.c., con conseguente impossibilità di mantenere l’iscrizione della società nel Registro delle imprese, per la sua non conformità al modello legale.

In motivazione, il Giudice ha chiarito, invece, che i numerosi provvedimenti



legislativi a carattere tributario, che hanno ammesso la trasformazione di società formalmente commerciali in società semplici di mero godimento, non costituiscono una disciplina speciale e possono rappresentare un valido punto di riferimento anche per quanto attiene alla disciplina più strettamente civilistica.

La conseguente ammissibilità dell'iscrizione nel Registro delle imprese della società derivante dalla trasformazione non importa un'eccezione alla nozione di società sancita dall'art. 2247 c.c. Inoltre, in base alle regole dell'interpretazione, ciò che è ammesso in sede di trasformazione deve esserlo anche in sede di costituzione *ex novo* della società.

È innegabile, come ha sottolineato il Giudice, che l'ordinamento consente oggi la costituzione di società disancorate dal paradigma funzionale dettato dall'art. 2247 c.c., come accade, ad esempio, per le società consortili o unilaterali. Correttamente, inoltre, viene affermata la equiparazione delle leggi tributarie ad ogni altra legge e la valenza, anche rispetto ad esse, delle regole dettate in materia di successioni di leggi nel tempo.

Per tali motivi, secondo il Giudice, le società semplici di mero godimento trovano piena cittadinanza nel nostro ordinamento in quanto legittimate dalle specifiche previsioni di natura fiscale che ne importano l'ammissibilità anche sotto il profilo civilistico.

Società senza impresa. STP

Tribunale di Forlì, decreto del 25 maggio 2017

Il Tribunale di Forlì ha rigettato il ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato dai creditori di una STP

GIURISPRUDENZA

Tribunale di Forlì, decreto del 25 maggio 2017

costituita in forma di s.r.l. e messa in liquidazione volontaria dai soci ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 3, c.c. e ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett.b) della legge n. 183/2011.

Il giudice rammenta che, ai sensi dell'art. 1 l.f., sono soggetti al fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale e che abbiano superato le soglie di cui all'art. 1, comma 2, l.f.

Nel caso in rassegna, pur sussistendo il superamento dei parametri previsti nel secondo comma dell'art. 1 l.f., il Tribunale precisa che *"... non né possibile ritenere sussistente per la società la qualità di imprenditore e l'esercizio di un'attività commerciale, necessari ai fini dell'assoggettabilità al fallimento"*.

Con maggior precisione, si trattava di una STP costituita ricorrendo al tipo societario della s.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 legge n. 183/2011, che svolgeva statutariamente in via esclusiva l'attività professionale del Commercialista e, come tale, era iscritta nella sezione speciale dell'Albo.

Essendo venuti a mancare la prevalenza dei soci professionisti rispetto ai soci per prestazioni tecniche che pure detenevano una percentuale minoritaria delle quote della STP - s.r.l. ed essendosi verificata l'ipotesi descritta nell'art. 10, comma 4, lett.b), della legge n. 183/2011 - in base alla quale, venendo meno la pluralità dei soci professionisti nella misura richiesta dalla legge stessa, la società si scioglie se nel termine di sei mesi non è ristabilita la prevalenza dei soci professionisti con le stesse maggioranze - la società cessava l'attività professionale e veniva messa in liquidazione secondo le ordinarie regole



previste per le società di capitali. Non sussistevano, dunque, presupposti per contestare la deliberazione di messa in liquidazione, né per poter invocare che l'assenza del socio-professionista avesse contribuito a far "evolvere" la STP in s.r.l. ordinaria.

Chiariti tali aspetti, il Tribunale afferma che, anche in assenza di specifiche previsioni in relazione alla assoggettabilità alle procedure concorsuali e al fallimento di una STP da parte della legge n. 183/2011, conformemente all'orientamento della più autorevole dottrina, la STP costituita per l'esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali e che abbia effettivamente svolto – sempre in via esclusiva – tale attività non può essere assimilata alle altre società commerciali, non esercitando un'attività commerciale e non rivestendo la qualità di imprenditore. La STP, pertanto, non è assoggettabile a fallimento.

Scioglimento e liquidazione di società di capitali

Cassazione Civile, sez. I, ordinanza n. 13867 del 1° giugno 2017

Nell'ipotesi in cui l'assemblea, che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore, non abbia determinato i poteri attribuiti al medesimo, alla stregua delle indicazioni contenute nell'art. 2487, comma 2, c.c., il liquidatore è comunque investito, a norma dell'art. 2489 c.c., comma 1, del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società.

Non risulta accoglibile, pertanto, la tesi secondo cui il potere di compiere uno o più dei molteplici tipi di atti contemplati dall'art. 2487, comma 1, lett. c), c.c., non possa che derivare ai liquidatori dalle

GIURISPRUDENZA

Cassazione Civile, sez. I, ordinanza n. 13867 del 1° giugno 2017

specifiche indicazioni fornite nella delibera assembleare di nomina.

In base a quanto espressamente previsto dall'art. 2489, comma 1, c.c., l'eventuale deliberazione dell'assemblea che ha provveduto a nominare i liquidatori (al pari di quanto eventualmente previsto nello statuto), lungi dall'essere indispensabile ai fini della determinazione dei poteri del liquidatore stesso, può piuttosto operare quale eccezione rispetto alla generale attribuzione ai liquidatori, contenuta nella norma stessa, del potere di compiere "*tutti gli atti utili per la liquidazione della società*". Sicché non può ritenersi che, in mancanza di differente previsione statutaria o in assenza di previsioni specifiche adottate dall'assemblea, l'ambito dei poteri dei liquidatori resti indeterminato, in forza di quanto previsto dalla regola generale fissata nello stesso art. 2489 c.c. Tale conclusione risulta ulteriormente avvalorata dal significato complessivo degli interventi operati dal legislatore nella materia della liquidazione delle società di capitali. Interventi che si mostrano diretti, in sintesi, non già a circoscrivere bensì ad estendere l'ambito dei poteri attribuiti dalla legge ai liquidatori (a titolo d'esempio, si pensi all'eliminazione del generale divieto, posto dal previgente art. 2449 c.c., di compiere nuove operazioni sociali quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società; si pensi alla significativa circostanza in base alla quale il previgente art. 2452 c.c., che limitava i poteri dei liquidatori ai soli atti necessari alla liquidazione, è stato sostituito, come



accennato, dalla regola generale per cui ai liquidatori è consentito compiere ogni atto utile per la liquidazione della società).

Degli atti compiuti per la concreta realizzazione della liquidazione, di cui i liquidatori stessi avranno dato compiuta illustrazione nella relazione al bilancio ex art. 2490, secondo comma, c.c., i liquidatori rispondono con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, come significativamente precisato dall'art. 2489, comma 2, c.c.

Operazioni straordinarie

Tribunale di Bologna, n. 1109 del 16 giugno 2017

Il provvedimento in rassegna afferma l'ammissibilità dell'operazione di trasformazione di un'associazione non riconosciuta in una società di capitali.

Ancorché l'art. 2500-*septies* c.c. (in tema di *trasformazione eterogenea regressiva*) preveda espressamente che le società di capitali possono trasformarsi in associazioni non riconosciute e ancorché la opposta possibilità non risulti normativamente disciplinata dall'art. 2500-*octies*, comma 1, c.c. (*trasformazione eterogenea progressiva*), visto che ad oggi il legislatore consente alle sole associazioni riconosciute di trasformarsi in società di capitali, secondo il Giudice, l'assenza di disposizioni precipuamente dedicate alla trasformazione eterogenea di associazioni non riconosciute in società di capitali non è da ritenersi pregiudizievole ai fini della valutazione della liceità dell'operazione.

Secondo il Tribunale, infatti, le ipotesi considerate nell'art. 2500-*octies* c.c. non sarebbero tassative, non ritenendo decisivo quell'orientamento per cui l'esclusione delle associazioni non riconosciute dagli enti a cui è consentito

GIURISPRUDENZA

Tribunale di Bologna, n. 1109 del 16 giugno 2017

trasformarsi sarebbe motivata dalle minori garanzie offerte agli associati e ai creditori in termini di pubblicità e di affidabilità contabile.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto esaustivo, in termini di garanzia, il rispetto del procedimento puntualmente descritto nel codice civile per le trasformazioni omogenee progressive, vale a dire per le trasformazioni delle società di persone in società di capitali ex art. 2500-*ter* c.c. (redazione dell'atto pubblico; adempimenti da eseguirsi presso il Registro delle imprese, relazione di stima del patrimonio da parte dell'esperto indipendente).

Nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, inoltre, il Giudice rilevava la piena operatività di quanto previsto dall'art. 2500-*bis* c.c. e, dunque, l'assunzione di efficacia dell'operazione straordinaria senza alcuna residua possibilità di decretarne l'invalidità.

Ritenendo analogicamente applicabile il procedimento previsto per la trasformazione omogenea progressiva, il Tribunale risolve positivamente anche la questione relativa alla liberazione delle persone solidalmente e illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 38 c.c., all'esito della trasformazione.

Nello specifico, il Giudice afferma l'identità di posizione in cui versano l'associato che ha agito e il socio illimitatamente responsabile di società di persone.

Di talché, anche nel caso prospettato, deve trovare applicazione in via analogica la regola sancita nell'art. 2500-*quinquies* c.c., dove è prevista la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le



obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel Registro delle imprese, ove risulti che i creditori abbiano dato il loro consenso, ovvero non lo abbiano espressamente negato entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla delibera di trasformazione.

Giurisdizione

Consiglio di Stato, sez. V, 24 aprile 2017, n. 1894

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il valido esercizio del diritto di prelazione previsto a favore del socio privato dallo statuto di una società per azioni mista ancorché, attraverso una procedura di scelta ad evidenza pubblica, l'amministrazione abbia aggiudicato in via provvisoria l'intera partecipazione ad altro soggetto.

Il Giudice richiama in proposito il consolidato orientamento dei giudici di legittimità in base al quale *"... Sono attribuite alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto gli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzo del modello societario, i quali restano interamente soggetti alle regole del diritto commerciale proprie del modello recepito. Ne consegue che appartengono alla giurisdizione ordinaria le domande relative alla validità ed efficacia della costituzione della società mista pubblico-privata, nonché all'acquisizione, da parte del socio privato minoritario, del quarantanove per cento delle azioni della società stessa, mentre appartengono al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la procedura di selezione del socio privato, la conseguente aggiudicazione, nonché quella relativa*

GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato, sez. V, 24 aprile 2017, n. 1894

Corte di Cassazione, sezione V, penale, 15 giugno 2017, n. 29885

all'affidamento della gestione del servizio" (Cass. Civ., SS.UU., 20 settembre 2013, n. 21588).

La scelta dell'ente pubblico di dismettere l'intero pacchetto pubblico costituisce "scelta a valle" del modello societario, anche considerato che, per effetto di essa, il soggetto pubblico si ritrae completamente dalla vicenda, lasciandovi solo soggetti privati, per cui non si pongono problemi di selezione pubblicistica di un socio destinato a fruire della collaborazione privilegiata con il soggetto pubblico, come accade, invece, nella fase iniziale di scelta del *partner* privato.

Il Giudice ribadisce, quindi, la regola generale desumibile da quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474, secondo cui la dismissione di quote azionarie pubbliche non è soggetta alle norme sull'evidenza pubblica, e nemmeno a quelle sulla contabilità generale dello Stato, risolvendosi in un'operazione che l'ente pubblico pone in essere con modalità privatistiche, dovendosi soltanto attenere ai generali principi di trasparenza e non discriminazione.

Penale societario

Corte di Cassazione, sezione V, penale, 15 giugno 2017, n. 29885

Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria da falso in bilancio, di cui all'art. 223, comma 2 l.f. – e non la più lieve fattispecie di cui all'art. 224, comma 1, n.2



I.f. (bancarotta semplice) – la condotta di chiunque cagioni o concorra a cagionare, commettendo i delitti societari indicati dalla predetta norma, il dissesto della società. Viene, in tal modo, sanzionata sia la condotta di colui che abbia interamente cagionato il dissesto (da intendersi come lo squilibrio economico che conduce la società al fallimento), sia la condotta di chi ne abbia causato soltanto una parte. Nello specifico, rientra nelle condotte punibili ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 1, I.f., il fatto di chi mantenga in bilancio l'iscrizione di un credito ormai divenuto inesigibile, senza operare la dovuta svalutazione, secondo i corretti principi contabili. Questi ultimi, infatti, costituiscono criteri tecnici generalmente accettati che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci del bilancio, dai quali, pertanto, è possibile discostarsi solo fornendo adeguata informazione e motivazione a giustificazione (cfr. Cass. Sez. U.U., n. 22474 del 31 marzo 2016).

Diversamente, l'ipotesi di reato prevista nell'art. 224, comma 1, n. 2, I.f. si pone come norma di chiusura del sistema, in quanto essa prevede la pena per gli amministratori e gli altri soggetti apicali delle società fallite quando questi ultimi abbiano concorso a causare o ad aggravare il dissesto con condotte inosservanti degli obblighi loro imposti dalla legge, diverse da quelle che concretano le più gravi ipotesi di reato contemplate dall'art. 223, comma 2, nn. 1 e 2, I.f.

PRASSI

Scissione parziale

Massima n. 28 del Comitato Regionale dei Notai della Campania

La massima n. 28 del Comitato regionale dei Notai della Campania afferma la possibilità di deliberare una scissione parziale di società pluripersonale a favore di più società di nuova costituzione, a ciascuna delle quali non partecipino tutti i soci della società scissa, non solo nelle ipotesi di cui all'art. 2506, comma 2, c.c., ma anche nei casi in cui la società scissa resti composta dai soci originari, con le originarie quote di partecipazione, e le società di nuova costituzione siano composte soltanto da uno dei soci della scissa.

Si tratta allora di una scissione c.d. atipica, in quanto non perfettamente coincidente con lo schema e con il procedimento tipizzato nell'art. 2506, comma 2, c.c.

Come è noto, quest'ultima disposizione prevede che, con il consenso unanime dei soci, l'operazione venga realizzata in modo tale che ad alcuni di essi non vengano distribuite azioni o quote della (o delle) società beneficiaria (o beneficiarie), bensì azioni o quote della società scissa.

Secondo la Massima in esame, viene considerata legittima anche l'operazione di scissione parziale di una società pluripersonale che, fermo restando l'imprescindibile requisito del consenso unanime dei soci coinvolti, venga attuata attraverso la costituzione di un numero di società unipersonali pari al numero dei soci della scissa, ai quali sia attribuita la titolarità esclusiva delle quote o delle azioni di ciascuna beneficiaria (e, dunque, non della scissa) a condizione che:

- le attribuzioni patrimoniali siano



assegnate alle singole società beneficiarie in misura sostanzialmente equivalente, *rectius* proporzionale, rispetto all'originaria partecipazione del socio nella scissa. Si segnala al riguardo che la massima consente che si tratti di un'equivalenza "soggettiva", ossia determinata dalle personali valutazioni dei soci che ben potrebbero acconsentire a lievi sproporzioni patrimoniali, senza inficiare, per tal motivo, l'operazione;

- a seguito della scissione, non si verifichino alterazioni delle originarie partecipazioni patrimoniali nella scissa.

In tale prospettiva, viene evidenziato che, mentre secondo il tradizionale schema della scissione asimmetrica di cui al summenzionato art. 2506, comma 2, c.c., la previsione del criterio della modificazione delle originarie quote di partecipazione nella società scissa rappresenta una condizione necessaria per bilanciare la mancata assegnazione di azioni o quote in una delle beneficiarie, nella particolare ipotesi di scissione analizzata dalla massima, l'attribuzione della totalità delle partecipazioni delle società beneficiarie in capo ai soci della scissa, non solo rappresenta giustificazione per la mancata alterazione della distribuzione patrimoniale ma addirittura la impone, in quanto, una eventuale variazione della percentuale di partecipazione al capitale della scissa potrebbe alterare l'equilibrio patrimoniale che si intende realizzare.



Novità

Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 giugno 2017 la nuova Direttiva UE su alcuni aspetti di diritto societario.

Più precisamente la Direttiva intende fornire un quadro normativo uniforme per soci e terzi, per il tramite di misure aventi ad oggetto:

- il coordinamento delle garanzie che, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi, sono richieste dagli Stati membri alle società con riferimento alle regole sulla costituzione di s.p.a., nonché alla salvaguardia e alle modifiche del capitale sociale;
- il coordinamento delle garanzie che, a tutela dei soci o dei terzi, sono richieste in relazione alla pubblicità, alla validità degli obblighi di tali società, alla nullità delle s.p.a. e delle s.r.l.;
- il coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la pubblicità, anche per tramite dell'adozione di un sistema di interconnessione dei registri che si basa sul coordinamento tra registri degli Stati membri, piattaforma centrale e un portale che funge da punto di accesso elettronico europeo. Gli Stati membri sono chiamati ad assicurare l'interoperabilità dei loro registri all'interno del sistema di interconnessione dei registri attraverso la piattaforma. La Direttiva precisa, infatti, che le previsioni di cui alla Direttiva 2012/17/UE, in materia di

NORMATIVA

[Direttiva \(UE\) 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017](#)

interconnessione dei registri, non avendo l'obiettivo di armonizzare i sistemi nazionali dei registri centrali, commerciali e delle imprese, non imponeva agli Stati di modificare il proprio sistema interno dei registri, in particolare con riferimento alla gestione, alla memorizzazione dei dati, ai tributi e all'utilizzo e alla divulgazione delle informazioni. Si tratta all'evidenza di previsioni di dettaglio inerenti all'istituzione del sistema di interconnessione e al relativo funzionamento, in ideale continuità con quanto già stabilito dalla Direttiva 2012/17 UE la quale viene comunque abrogata;

- il regime pubblicitario delle succursali create in uno Stato membro da alcuni tipi di società soggette all'ordinamento di altro Stato;
- le fusioni delle s.p.a.;
- le fusioni transfrontaliere delle società di capitali (prevedendo, tra l'altro, il contenuto minimo del progetto comune di fusione e la redazione di una relazione di esperti indipendenti);
- le scissioni delle s.p.a., per tramite di un effettivo coordinamento tra le legislazioni nazionali, consentendo ai soci e ai creditori un'adeguata ed obiettiva informazione e un'appropriata tutela dei loro diritti.



Sistema di Interconnessione dei Registri delle Imprese Unionali (Business Registers Interconnection System- BRISS)

Con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 8 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017, si è dato attuazione a quanto previsto dalla Direttiva 2012/17/UE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese degli Stati membri dell'Unione Europea.

Per quanto esposto in precedenza, si renderà necessaria una revisione delle disposizioni del decreto in conseguenza delle modifiche apportate al sistema di interconnessione dei registri dalla Direttiva UE 2017/1132, che ha abrogato la Direttiva UE 2012/17/UE.

Ad ogni buon conto, la nuova direttiva del 2017 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, fa salve le previsioni di cui alla Direttiva 2012/17/UE come attuata dagli ordinamenti interni entro i termini originariamente previsti, e, per altro verso, ne amplia i contenuti.

In virtù dei nuovi contenuti, sono fatte salve, pertanto, le previsioni in punto di attribuzione di un identificativo unico alle società e alle loro succursali, in modo da consentirne l'univoca identificazione presso i registri interconnessi dell'UE. Sempre in relazione ai rapporti tra imprese e loro succursali, i registri interconnessi dovranno garantire lo scambio di informazioni relative all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza, nonché relative alla cancellazione delle società, tra i registri in cui la stessa è iscritta e quello dello Stato membro ove ha sede la succursale. In tali ipotesi, la direttiva consente agli Stati membri di definire la procedura da seguire, garantendo che, qualora una società sia

NORMATIVA

[Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 8 giugno 2017](#)

[D.Lgs. n. 117 del 2 luglio 2017, art. 98](#)

stata sciolta o cancellata dal registro, le sue succursali siano anch'esse cancellate dal registro, salve le ipotesi di cancellazione della succursale per modificazioni della ragione sociale della società interessata, fusioni, scissioni o trasferimento transfrontaliero della sede sociale.

Per quanto attiene alle fusioni transfrontaliere, si segnala, infine, l'obbligo per i registri interconnessi di procedere alla cancellazione delle società partecipanti all'operazione contestualmente all'assunzione di efficacia della stessa operazione straordinaria, su notifica del registro in cui è iscritta la società derivante dalla fusione. Come sottolineato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con [circolare n. 3701/C del 20 settembre 2017](#), nonostante la piattaforma BRISS abbia iniziato ufficialmente la propria attività già a partire dal 8 giugno 2017, talune funzionalità non risultano ancora attive.

Trasformazione, fusione e scissione tra fondazioni e associazioni ETS

Recependo l'orientamento di una parte della giurisprudenza (Consiglio di Stato, V sezione, 23 ottobre 2014 n. 5226) e legittimando le prassi già in uso, il legislatore risolve definitivamente la questione circa le operazioni di trasformazione, fusione e scissione di associazioni e fondazioni.

L'art. 98 del d.lgs. n. 117 del 2 luglio 2017 (*Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 6 giugno 2016, n. 106*), conia l'art. 42-bis del Codice



Civile relativo alla trasformazione, alla fusione e scissione tra associazioni e fondazioni.

Più precisamente, in assenza di differente previsione dell'atto costitutivo o dello statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni, di cui al Titolo II del Libro I del codice civile, possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La norma precisa che la trasformazione produce gli effetti di cui all'art. 2498 c.c. (vale a dire la continuità dei rapporti giuridici) e impone all'organo di amministrazione la predisposizione di una relazione sulla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione, risalente a non più di centoventi giorni dalla data della deliberazione di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, nonché la relazione *ex art. 2500-sexies*, comma 2, c.c., sulle motivazioni e gli effetti della trasformazione. Trovano applicazione, in quanto compatibili, anche le previsioni di cui agli artt. 2499, 2500, 2500-*bis*, 2500-*ter*, comma 2, c.c., 2500-*quinqies* e 2500-*novies* c.c. (si tratta delle previsioni relative alla compatibilità della trasformazione con procedure di crisi pendenti, al contenuto e all'efficacia della trasformazione, alla stabilità degli effetti della trasformazione, alla relazione di stima dell'esperto indipendente, alla responsabilità degli associati, all'opposizione dei creditori).

Alle fusioni e alle scissioni tra enti si applicano le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III per le società di capitali, sempre nei limiti di compatibilità.

Quanto al regime pubblicitario, il nuovo art. 42-*bis* c.c. prevede che gli atti relativi

NORMATIVA

[L. n. 124 del 4 agosto 2017, art. 1, co. 141](#)

alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni saranno iscritti nel Registro delle persone giuridiche; qualora si dovesse trattare di operazioni tra associazioni o fondazioni del Terzo settore di cui al titolo IV del Codice del Terzo settore, l'iscrizione andrà effettuata nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Società tra avvocati

L'art. 1 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*), al comma 141, apportando modifiche alla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), riscrive la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria. Il nuovo art. 4-*bis* dell'ordinamento forense, infatti, consente di esercitare la professione forense in forma societaria per tramite di società di persone, di società di capitali o di società cooperative iscritte in un'apposita sezione dell'Albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione la società ha sede.

In sintesi, la disposizione vieta espressamente la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona a pena di esclusione (*ope iuris*) del socio.

Vengono fornite indicazioni circa la formazione della compagine societaria, rafforzando la necessità che la maggioranza (qualificata) delle partecipazioni e dei corrispondenti diritti di voto sia detenuta da avvocati iscritti all'Albo ovvero da professionisti iscritti in Albi di differenti professioni regolamentate



e stabilendo che, pur essendo l'amministrazione riservata esclusivamente a soci (anche non professionisti, nel caso in cui la società sia aperta all'investimento di soggetti non iscritti in Albi), in ogni caso, la maggioranza dei componenti dell'organo di gestione sia composta da soci avvocati.

Circa il regime di responsabilità, la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione richiesta dal cliente concorre con quella della società e dei soci.

Anche sulla base di una prima lettura emergono non poche differenze con la disciplina di cui alla legge n. 183/2011.

Con intenti meramente ricognitivi, si segnala che la legge sulla concorrenza non prevede, incautamente e contrariamente a quanto era stato previsto nell'art. 5 della legge n. 247/2012, ora abrogato, e dall'art. 10, comma 4, lett.a) della legge n. 183/2011, che l'esercizio della professione forense, e delle altre professioni in caso di STP multidisciplinare, venga svolto in via esclusiva. La legge sulla concorrenza tace sul divieto di contemporanea partecipazione ad altra società di professionisti o ad altra società di avvocati e non chiarisce le modalità di formazione della denominazione sociale. La legge, infine, non abroga né richiama le previsioni di cui al d.lgs. n. 96/2001 sulla società di avvocati.

Società emittenti. Enti di interesse pubblico rilevanti

Il documento Consob recante *Disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazione di carattere non finanziario*, posto in pubblica consultazione dal 21 luglio al 22 settembre

NORMATIVA

D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016

2017, si sofferma sulla categoria degli Enti di interesse pubblico rilevante (EIPR).

Più partitamente, come spiega lo [schema di regolamento](#) posto in consultazione, si tratta degli EIP di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010 che superano i requisiti dimensionali previsti nell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016.

Si tratta allora di gli enti che, pur riconducibili nell'ambito di applicazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 39/2010, si connotano per dimensioni rilevanti. Tali enti, infatti, devono aver contato, in media durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a cinquecento e alla data di chiusura del bilancio devono aver superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

- totale attivo stato patrimoniale: 20 milioni di euro;
- totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro.

Gli EIPR sono soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 254/2016 e, dunque, sono tenuti all'obbligo di redazione e pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario di cui all'art. 3 del summenzionato d.lgs. n. 254/2016.

Gli EIPR che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, in conformità a quanto previsto nell'art. 4 d.lgs. n. 254/2016. Tale norma stabilisce che, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e



dell'impatto dalla stessa prodotto, la dichiarazione consolidata comprende i dati della società madre e delle sue società figlie consolidate integralmente.

Si rammenta come lo stesso d.lgs. n. 254/2016 (art. 1, lett. b)) chiarisca che, per gruppo di grandi dimensioni, si intende il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie che, complessivamente, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a cinquecento ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti parametri:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro;
- totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40 milioni di euro.

Secondo quanto previsto nel d.lgs. n. 254/2016 (art. 1 lett. c)), per società madre si intende l'impresa avente la qualifica di EIP, tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del d.lgs. n. 127/1991, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali.



Hanno collaborato a questo numero

Cristina Bauco

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Lorenzo Magrassi

Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Maria Adele Morelli

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Michela Rosmino

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Gabriella Trinchese

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT

